

STRUTTURA PROPONENTE	Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE Direzione Regionale: ISTRUZ. PROGR.OFF.SCOLAST.FORM. DIR.STU. POL.GIOV. Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div>(PACCIARELLA IVANA) L' ESTENSORE</div> <div>(GIUSEPPE CARBONETTI) IL RESP. PROCEDIMENTO</div> <div>(R. BELLOTTI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE</div> <div>(G. MAGRINI) IL DIRETTORE REGIONALE</div> <div>(G. MAGRINI) IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</div> </div>			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO ISTRUZIONE E POLITICHE PER I GIOVANI <div style="text-align: right; font-size: small;">(Sentinelli Gabriella) L'ASSESSORE</div>		
DI CONCERTO	Dipartimento: <div style="text-align: center; font-size: small;"> _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE </div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <div style="text-align: center; font-size: small;"> _____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA </div>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		Data di ricezione: 18/07/2012 prot. 358	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

**Oggetto: Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica.
Anno scolastico 2013/2014.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e alle Politiche giovanili;

VISTI gli articoli 33, 34, 117, comma 3° e 118 della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 24 giugno 2009;

VISTO lo Statuto Regionale, ed in particolare l'art. 7;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazione, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs. 112/98, artt. 138 e 139, recepito dagli artt. 152-156 della L.R. 14/99;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. 59/97 ;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 64 che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

CONSIDERATO CHE il D. Lgs. 112/98 all'art. 138, comma 1°, lettera b) delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica;

TENUTO CONTO CHE il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 prevede all'art. 3 l'iter ed i tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;

TENUTO CONTO CHE il D.P.R. n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi;

VALUTATA la necessità di definire criteri omogenei per l'intero territorio regionale al fine di indirizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella programmazione dell'offerta di istruzione e nella riorganizzazione della rete scolastica;

VISTO l'“Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2013/2014” predisposto dalla competente Direzione Regionale;

ESPERITA la procedura di concertazione attraverso il parere dell'Osservatorio regionale per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche espresso nella seduta del 26/06/2012 e successiva procedura scritta;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'“Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2013/2014” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

di approvare l'“Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2013/2014” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione nel sito regionale www.regione.lazio.it/re_istruzione_giovani .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2013/2014.

PREMESSA

La Regione è tenuta in base al D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, ad adottare il Piano di dimensionamento (piano di riorganizzazione della rete scolastica - istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche - e di definizione delle “articolazioni” e delle “opzioni” del II ciclo) che *costituisce una delle diverse azioni di programmazione del sistema educativo d'istruzione e formativo, avente lo scopo di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio.*

La proposta di provvedimento in esame consta di 7 paragrafi con annesse tabelle che rappresentano la parte dinamica del provvedimento stesso, suscettibili di essere aggiornate periodicamente.

Sottesa a tale provvedimento è la convinzione che la governance del sistema scuola può essere perseguita solo attraverso un'azione concertata e integrata dei diversi soggetti attivi, che consenta di far fronte e di superare gli inevitabili dissensi e le frequenti criticità; ambedue sono, spesso, riconducibili a una concezione enfaticizzata delle rispettive autonomie, che porta a un'affermazione unilaterale dei propri interessi e non consente di tener conto di quelli degli altri.

Predisporre “luoghi” di condivisione e di mediazione, di dibattito e di proposta costituisce un utile passo avanti nella direzione di assicurare il buon governo della rete scolastica regionale, nella consapevolezza che l'attuale processo di riforma deve essere implementato non come un mero adempimento amministrativo, ma come l'effettivo avvio di una decisa inversione di rotta.

La proposta di provvedimento detta gli indirizzi ai soggetti attivi della presente programmazione:

- le Province del Lazio
- Roma Capitale
- i Comuni del Lazio

i quali attenendosi ai criteri determinati dalla Regione possono portare avanti una adeguata programmazione relativa al livello di governo territoriale che rappresentano.

I predetti soggetti promuovono la programmazione, in maniera congiunta, attraverso la ‘**Conferenza regionale permanente per l'istruzione**’ e in maniera disgiunta: ciascun ente territoriale, in linea con i propri atti programmatici, adotta i Piani di propria competenza.

1. FINALITA'

1. La Regione, in attuazione del Titolo V della Costituzione (come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) che all'articolo 117 definisce le potestà legislative dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione, persegue una politica diretta al miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione, ricerca e formazione e della loro integrazione sinergica e al rafforzamento dei collegamenti con il territorio.

2. A tal fine promuove iniziative tese a:

- rendere più strutturato, incisivo e coeso l'intervento dei soggetti e delle istituzioni che operano in tali ambiti;
- promuovere l'elaborazione e la sperimentazione di prototipi e modelli, di metodologie e contenuti disciplinari innovativi;
- realizzare l'efficace esercizio dell'autonomia e la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche insieme con la loro capacità di rapportarsi in modo più diretto e partecipativo con il territorio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (*"Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) costituisce il riferimento normativo per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche che persegue lo scopo del raggiungimento delle dimensioni ottimali delle stesse.

2. Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (*regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*), definisce criteri e parametri relativi alle istituzioni autonome e detta disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nella scuola ed istituti di ogni ordine e grado.

3. In tale ambito applicativo gli strumenti normativi in esame prevedono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa: la Regione a tal fine deve compiere azioni di programmazione dell'offerta di istruzione nel proprio territorio, tenendo conto da un lato delle norme generali emanate dallo Stato e dall'altro delle esigenze delle varie realtà locali, prevedendo, nei casi di chiusura dei punti di erogazione del servizio o di accorpamento degli Istituti scolastici, misure tese a ridurre il disagio degli utenti.

3. AZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Piano di dimensionamento (ovvero Piano di riorganizzazione della rete scolastica - istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche - e di definizione delle "articolazioni" e delle "opzioni" del II ciclo) costituisce una delle diverse azioni di programmazione del sistema educativo, d'istruzione e formativo, avente lo scopo di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio con l'obiettivo di:

- organizzare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica – educativa sul territorio
- innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio

- realizzare pari opportunità sociali e di genere
- realizzare il diritto all'apprendimento
- evitare l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa
- ridurre il disagio degli studenti.

Il Piano è parte di un disegno strategico di efficace risposta ai bisogni educativi e sociali dell'utenza e alle dinamiche di sviluppo territoriali e generali, dovendo anche rispondere a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica.

2. Le ulteriori azioni, da regolamentare tenendo conto delle particolari circostanze previste, riguarderanno:

- a) l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) l'attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) il piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) l'apprendimento permanente;
- e) i criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
- f) assetto degli ambiti territoriali sub-regionali, al fine di garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione/formazione e organizzazione dell'offerta.

3. I soggetti attivi impegnati nelle azioni di programmazione sono:

- la Regione Lazio
- le Province del Lazio
- Roma Capitale
- i Comuni del Lazio
- l'USR Lazio ed articolazioni territoriali
- le parti sociali

La programmazione si realizza, in maniera congiunta, attraverso la 'Conferenza regionale permanente per l'istruzione' e in maniera disgiunta: ciascun Ente territoriale, in linea con i propri atti programmatici, previa acquisizione del parere espresso dai competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio di riferimento, adotta i piani di propria competenza.

4. CONFERENZA REGIONALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è istituita la Conferenza regionale permanente per l'istruzione in un'ottica di corretta programmazione delle rete scolastica in sinergia tra i soggetti attivi coinvolti, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza di cui al comma 1 presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, è convocata, anche su singola richiesta degli Assessori all'Istruzione delle Province, di Roma Capitale e degli altri Comuni capoluogo, in preparazione ed in concomitanza con gli adempimenti regolamentati dalla Regione.

3. La Conferenza è composta da:

- Assessori all'Istruzione delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, o loro delegati;
- Assessori all'Istruzione di Roma Capitale e dei Comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, o loro delegati;

- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) Lazio, o suo delegato;
- Rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.) Lazio, o suo delegato;
- Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato;
- Direttore Regionale della Direzione “Istruzione, programmazione dell’offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili”, o suo delegato;
- Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta d’Istruzione della Regione, o suo delegato;
- un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. più rappresentative designato dalle medesime, o loro delegati.

4. La Conferenza è validamente costituita quando, oltre al presidente, sia presente anche la metà più uno degli aventi diritto.

5. Ai lavori della Conferenza, per le necessarie audizioni e gli opportuni confronti ed approfondimenti in merito alle tematiche all’o.d.g., possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sociali ed istituzionali che, per il loro ruolo, interagiscono con il sistema istruzione, ivi compresi anche le rappresentanze delle associazioni dei dirigenti scolastici più rappresentative nel territorio regionale.

6. La Conferenza, con riferimento al precedente paragrafo 3, comma 1, svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sulle linee guida e sugli atti di indirizzo per la predisposizione dei Piani provinciali, in esecuzione dei provvedimenti regionali;
- b) emette motivato parere obbligatorio sulla proposta di piano regionale di dimensionamento della rete scolastica previa analisi del consequenziale impatto sul sistema regionale dell’istruzione in termini di adeguatezza dell’offerta formativa alle richieste dell’utenza ed in relazione ad eventuali criticità;
- c) esercita funzioni di promozione, monitoraggio, verifica, controllo delle attività di competenza, riferite all’intero territorio regionale;
- d) elabora ed approva i regolamenti che disciplinano le modalità di funzionamento della Conferenza.

7. Di ogni seduta della Conferenza, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, di volta in volta incaricato dalla Direzione regionale “Istruzione, programmazione dell’offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili.

8. Le funzioni di segreteria della Conferenza, su indicazione della Direzione regionale “Istruzione, programmazione dell’offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili”, sono assicurate da tre unità di personale dell’Area “Programmazione dell’Offerta d’Istruzione” della Regione, coadiuvate da una unità dell’ufficio di Staff della medesima Direzione regionale.

5. PROCEDURE APPLICATIVE

1. Le Amministrazioni provinciali adottano i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica a seguito di interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e di formulazione di proposte condivise (art.3, comma 2, D.P.R. 233/98).

Le Province dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.

2. Le Province avranno pertanto cura di acquisire, ai sensi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 233/98:

- le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica.

3. Le Province dovranno tenere conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 7, della situazione della rete scolastica di partenza (come risultante dall'ultimo Piano regionale adottato), del vigente quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione inter-istituzionale, sono tenuti al rispetto della normativa di rango statale e regionale.

4. Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento, così come previsto dal DPR 233/98, qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale, quest'ultimo dovrà indicare espressamente i motivi specifici per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi.

5. Al fine di rendere più efficienti gli adempimenti di competenza regionale, un rappresentante della Regione Lazio, incaricato dalla Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche, partecipa in qualità di osservatore ai lavori degli organismi provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica, per i quali lavori, in ogni caso, per ciascuna seduta dovrà essere redatto il verbale da allegare alla proposta di Piano di cui al successivo comma 6. La data di convocazione, a cura della Provincia, dovrà essere comunicata, via e-mail o via fax, alla predetta Direzione regionale. Ai lavori dei citati organismi partecipa di diritto l'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

6. Le Province invieranno le proposte relative ai rispettivi Piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica per l'a.s. di riferimento. Le proposte, motivate in ogni opzione, saranno oggetto di specifiche deliberazioni provinciali e dovranno riportare anche le indicazioni delle sedi legali delle istituzioni scolastiche. Saranno trasmesse sia in formato cartaceo che attraverso e-mail, in ogni caso **entro il 20 ottobre** di ogni anno alla Regione Lazio Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

7. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, entro i successivi 15 giorni, trasmette motivato parere sia all'Amministrazione provinciale interessata sia alla Regione Lazio Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili

8. La Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili invierà la proposta di piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. di riferimento, **entro il 10 novembre** di ogni anno alla Conferenza regionale permanente per l'istruzione di cui al precedente paragrafo 4.

9. La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al suddetto comma 8, in assenza di deliberazioni concernenti il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica adottate entro i termini di cui al precedente comma 6, per la Provincia inadempiente, previa assegnazione di un congruo termine per adempiere, si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo.

10. La Giunta regionale al termine della sessione dei lavori della Conferenza regionale permanente per l'istruzione e ad esito degli stessi, previo motivato parere della competente Commissione consiliare permanente, approverà il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. di riferimento **entro il 30 novembre** di ogni anno.

6. PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione:

- l'Osservatorio Regionale Permanente sull'Attuazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche, cessa di funzionare con la istituzione della Conferenza di cui al precedente paragrafo 4;
- il regolamento di cui al precedente paragrafo 4, comma 6, lettera d), è adottato nella prima riunione della Conferenza.

7. CRITERI E PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

I criteri per il corretto dimensionamento risultano utili a promuovere scelte che, nell'ambito del rispetto delle norme e dei parametri, tengano presenti anche le riflessioni pedagogico-didattiche volte alla promozione del successo scolastico e alla riduzione dei tassi di dispersione.

7.1 Criteri per il dimensionamento del I e del II Ciclo

I ciclo d'istruzione

1. L'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è perseguito con l'aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, con la conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di I grado.
2. Per le istituzioni scolastiche autonome trovano applicazione i parametri di riferimento riportati nel successivo paragrafo 7.2.

II ciclo d'istruzione

1. Obiettivo è perseguire l'equilibrio territoriale delle opportunità di scelta dell'offerta formativa da parte degli studenti. Tale obiettivo comporta, in particolare, la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto ad analoghi indirizzi/opzioni già funzionanti nel medesimo ambito territoriale.
2. Nei Comuni di piccole dimensioni (al di sotto dei 15.000 abitanti) possono essere attivati o potenziati Istituti di istruzione superiore in grado di offrire una gamma di indirizzi/opzioni di studio anche in ambiti di diverso sapere, purché sia garantita la disponibilità di una domanda adeguata e documentata.
3. Nei Comuni al di sopra di 15.000 abitanti si possono indirizzare le Istituzioni scolastiche per ambiti di sapere (es. per la cultura classica e linguistica, delle scienze sociali, scientifica, artistica, musicale, economica, tecnologica).
4. Le proposte di costituzione di Istituti di Istruzione Superiore possono essere consentite (SCHEDA.1.):
 - se basate sulla pregressa esperienza didattica dell'Istituto interessato
 - se supportate da analisi mirate, integrate con dati previsionali, che ne evidenzino
 - l'utilità sociale, economica, occupazionale
 - rispondenza alla domanda
 - compatibilità con le risorse umane disponibili.

5. Per quanto concerne gli indirizzi/articolazioni e/o opzioni, le relative proposte di attivazione dovranno soddisfare i seguenti requisiti (SCHEDA 2.):

- a) concernere indirizzi/articolazioni e/o opzioni assenti nel medesimo ambito territoriale, a meno che l'attivazione non sia documentata da stringenti dati numerici che la giustifichino, con riferimento, in via previsionale, all'intero ciclo quinquennale, o sia finalizzata al riequilibrio territoriale dell'offerta formativa e/o alla riqualificazione della medesima;
- b) concernere indirizzi/articolazioni e/o opzioni coerenti con l'identità dell'Istituto (fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 2 e 3), delle cui risorse (aule, laboratori, attrezzature) il nuovo indirizzo dovrà usufruire, a meno che non si evidenzii una documentata rispondenza del nuovo indirizzo a sbocchi occupazionali previsti nel territorio;
- c) garantire l'avvio di almeno 1 prima classe;
- d) essere integrate con dati previsionali relativi al bacino di utenza tali da assicurare il mantenimento dell'indirizzo/articolazione e/o opzione per l'intero percorso scolastico quinquennale;
- e) risultare compatibili con le disponibilità di organico, le sedi, le dotazioni tecniche, le attrezzature disponibili;
- f) favorire la riqualificazione dell'offerta formativa attraverso la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative e occupazionali degli ambiti territoriali di riferimento individuati dalle singole Province, tenendo conto anche dell'offerta del sistema privato e della formazione professionale;
- g) essere concordate fra le Province interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti.

6. Le proposte di istituzione di nuovi Licei musicali e coreutici - tenuto conto delle indicazioni fornite a livello nazionale - dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti punti c) e d) ed essere corredate di tutte le garanzie necessarie (idoneità della sede e dei laboratori, presenza di adeguata strumentazione, preventivi di spesa, dichiarazione di copertura finanziaria da parte della Provincia, convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia Nazionale di Danza).

SCHEDA 1. Costituzione di Istituti di Istruzione Superiore

Attributo/Requisito	Dimostrazione dell'attributo/requisito
pregressa esperienza didattica	
utilità sociale	disponibilità analisi mirate-presenza di dati previsionali
utilità economica	disponibilità analisi mirate-presenza di dati previsionali
utilità occupazionale	disponibilità analisi mirate-presenza di dati previsionali
rispondenza alla domanda	domanda d'istruzione rilevata sul territorio
rispondenza alle esigenze formative	esigenze formative rilevate sul territorio
compatibilità con le risorse disponibili	validazione USR/Ente Territoriale

SCHEDA 2. Indirizzi/articolazioni e/o opzioni

Attributo/Requisito	Dimostrazione dell'attributo/requisito
assenza nel medesimo ambito territoriale	<ul style="list-style-type: none">- Disponibilità dati previsionali dell'intero ciclo quinquennale (bacino di utenza)- Disponibilità dati previsionali che dimostrino la necessità di riequilibrio territoriale dell'offerta formativa- Disponibilità dati previsionali che dimostrino la necessità della riqualificazione dell'offerta formativa
coerenza con l'identità dell'Istituto e gli indirizzi/articolazioni e/o opzioni già funzionanti	
avvio di almeno 1 prima classe	Disponibilità dati previsionali
compatibilità con le disponibilità di organico, le sedi, le dotazioni tecniche, le attrezzature disponibili	Validazione USR/Ente Territoriale
scorporo e unificazione di uno o più indirizzi/articolazioni e/o opzioni	<ul style="list-style-type: none">- Settore specifico- Territorio geograficamente limitato- Compresenza di istituzione autonoma sovradimensionata e istituzione autonoma a rischio perdita autonomia
Sostituzione di uno o più indirizzi/articolazioni e/o opzioni	Coerenza con la vocazione e competenza consolidata della scuola adeguatamente motivata
se localizzato in aree confinanti	Preventivo accordo tra Province

7.2 – Parametri di riferimento per la definizione di Istituzione scolastica autonoma

Istituzioni scolastiche autonome

1. Le istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere l'autonomia devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 600 e 1200, salvo il diverso limite di 400 previsto per le condizioni di particolare isolamento, di cui al comma 5, e per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani. Per piccole isole s'intendono quelle dell'arcipelago Pontino. Per quanto riguarda i comuni montani, si fa riferimento a quelle scuole di cui almeno una sede è collocata sopra i 600 metri dal livello del mare - su certificazione del comune -;
2. il numero di alunni, di cui al comma 1, può essere superato con motivazione specifica in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica, a condizione che si tratti di istituti di istruzione secondaria che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico, secondo quanto stabilito dal DPR 233/98;
3. le istituzioni scolastiche sovradimensionate devono essere organizzate, ove possibile, in aggregazioni funzionali costituite da più plessi e/o succursali;
4. Nelle località che si trovano in condizioni di particolare isolamento, secondo la matrice riportata al successivo comma 5 e qualora non sia possibile trovare soluzioni alternative, possono essere costituiti istituti omnicomprensivi di scuole di ogni ordine e grado;
5. La condizione di particolare isolamento, è verificata dalla presenza di almeno 3 condizionalità sfavorevoli su 5, secondo la matrice di seguito riportata:

Matrice per verificare le condizioni di particolare isolamento

Attributo	Condizioni favorevoli	Condizioni sfavorevoli	Note
Orografia, riferita alla ubicazione della scuola	<ul style="list-style-type: none">• territorio non montano	<ul style="list-style-type: none">• territorio montano/parz. montano	
Tempi percorrenza, mediamente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none">• entro 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie)	<ul style="list-style-type: none">• oltre 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie)	Su certificazione del Comune
Sistema trasporti, razionalmente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none">• almeno un sistema di collegamento diretto• Frequenza (entro un'ora prima delle lezioni)	<ul style="list-style-type: none">• doppi/tripli collegamenti• Frequenza (superiore ad un'ora prima dell'inizio delle lezioni)	Su certificazione del Comune
Praticabilità sistema viario, per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none">• elevato grado di praticabilità periodo novembre/aprile	<ul style="list-style-type: none">• difficile praticabilità nel periodo invernale: almeno la metà più uno dei giorni intercorrenti tra 15 novembre e 15 aprile	Su certificazione del Comune

Punti di erogazione del servizio

1. plessi di scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, sezioni staccate di scuole di 1° grado, plessi e sezioni staccate, sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria di 2° grado: i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi sono quelli previsti dal D.P.R. 81/2009.

Nell'applicazione della norma è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il MIUR e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed ATA, sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità. Le norme e, quindi, i contratti costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse.

Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. 81/2009:

Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo Alunni	Numero alunni Elevabile a	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 **	10		18
Secondaria di II grado	27	30	***			

Note:

* Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni.

** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole possono essere costituite pluriclassi con un numero massimo di 18 alunni, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte.

*** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25. Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo. Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.]

2. i plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano, in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. E' comunque opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio;

3. in una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado),
 - i plessi in cui sono presenti pluriclassi,
 - i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del DPR.81/2009

Tali plessi risultano sottodimensionati se sono:

- plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni
 - plessi di Scuola di Infanzia con meno di 30 alunni
 - plessi di Scuola Primaria con meno di 50 alunni
 - plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni
 - plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni
4. nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.)
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento
 5. nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli allievi.
 6. **è necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti**, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali.

Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti C.P.I.A.

1. Nell'attivazione dei C.P.I.A. vanno create le condizioni per la loro autonomia strutturale.
2. I C.P.I.A., che possono articolarsi anche in reti territoriali sub-provinciali, devono:
 - essere dimensionati secondo i parametri previsti dal richiamato D.P.R. n. 81/2009 e s.m,i.;
 - realizzare un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici e organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni.

- Realizzare un offerta formativa per l'insegnamento della lingua e cultura italiana agli stranieri
3. L'individuazione delle sedi ove istituire i CPIA deve tener conto dei criteri suindicati, specie per quanto riguarda il numero degli studenti che consentono di rendere autonoma l'Istituzione, per il quale deve farsi riferimento all'utenza prevista: adulti in età lavorativa, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

Nei Piani Provinciali dovrà essere contenuto un esplicito impegno in ordine alla fornitura di una sede scolastica idonea e dei relativi arredi e dovrà, altresì, essere ipotizzata la rete territoriale presso cui l'offerta d'istruzione sarà erogata, partendo dall'esperienza negli ultimi anni.

Copia

7.3 Dati di contesto scolastico - demografico

La rete scolastica regionale a.s. 2012-2013 ¹

Provincia	Tipologia delle Istituzioni Scolastiche						Totali
	Direzioni didattiche	Istituti scuola secondaria di primo grado	Istituti scuola secondaria di secondo grado	Istituti Comprensivi	Istituti Onnicomprensivi	Convitti	
	a	b	c	d	e	f	
Roma	6	1	185	320		2	514
Frosinone			34	59		1	94
Latina	2		29	53			84
Rieti			11	23	1		35
Viterbo			15	30	1		46
Regione	8	1	274	485	2	3	773

Popolazione residente Lazio, al 1 gennaio 2011²

	v.a	%
Totale popolazione	5.728.688	--
popolazione residente in montagna	1.051.996	18,36
popolazione residente Roma Capitale	2.761.477	48,20
popolazione residente in comuni capoluogo	3.040.744	53,08
popolazione residente in comuni con meno di 5.000 abitanti	465.821	8,13
popolazione residente in comuni con meno di 10.000 abitanti	855.583	14,94
Densità abitativa media	317,38	---

Popolazione residente per Provincia, al 1 gennaio 2011

Provincia	Popolazione residente	Superficie (km ²)	Densità (abitanti/km ²)	Numero Comuni
Roma	4.194.068	5.381,00	779,42	121
Frosinone	498.167	3.244,00	153,57	91
Latina	555.692	2.250,40	246,93	33
Rieti	160.467	2.749,30	58,37	73
Viterbo	320.294	4.425,20	72,38	60
Totale	5.728.688	18.049,90	317,38	378

¹Elaborazioni Direzione regionale Istruzione, su dati U.S.R. – luglio 2012.

²Tutti i dati demografici sono elaborati su fonte Istat

Numero medio di figli per donna Lazio - Anni 2008-2011			
2008	2009	2010	2011 (Stima)
1,42	1,38	1,39	1,39

Bilancio demografico Lazio - Anni 2008-2011 (per 1.000 residenti) (2011 stima)											
Crescita Naturale				Saldo migratorio totale				Crescita Totale			
2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
0,9	0,3	0,1	-0,1	10,8	9,5	8,1	7,9	11,7	9,8	8,2	7,9

Comuni per classi di ampiezza demografica, al 1 gennaio 2011

Classi di ampiezza demografica	LAZIO		PROVINCE									
			FROSINONE		LATINA		RIETI		ROMA		VITERBO	
	N.° Comuni	Popolazione Residente	N.° Comuni	Popolazione Residente	N.° Comuni	Popolazione Residente	N.° Comuni	Popolazione Residente	N.° Comuni	Popolazione Residente	N.° Comuni	Popolazione Residente
fino a 500 abitanti	37	11.817	4	1.535	-	-	20	6.179	12	3.736	1	367
fino a 1.000	49	37.248	12	9.810	2	1.405	17	11.514	13	10.177	5	4.342
fino a 2.000	70	101.508	19	29.874	4	5.121	17	22.723	18	25.816	12	17.974
fino a 3.000	45	112.694	15	37.907	1	2.962	9	23.024	7	16.426	13	32.375
fino a 4.000	28	95.285	10	32.890	3	9.806	4	13.810	5	17.337	6	21.442
fino a 5.000	24	107.269	8	36.728	4	17.554	2	8.918	5	21.884	5	22.185
fino a 10.000	52	389.762	12	87.153	5	38.100	2	13.175	20	154.043	13	97.291
fino a 15.000	21	267.832	3	38.175	4	50.231	1	13.350	11	138.856	2	27.220
fino a 20.000	11	196.193	-	-	2	38.723	-	-	7	123.969	2	33.501
fino a 30.000	15	349.810	6	142.820	2	46.336	-	-	7	160.654	-	-
fino a 40.000	8	298.296	1	33.153	3	110.821	-	-	4	154.322	-	-
fino a 50.000	7	312.138	1	48.122	1	44.480	1	47.774	4	171.762	-	-
fino a 65.000	6	342.485	-	-	-	-	-	-	5	278.888	1	63.597
fino a 80.000	2	141.334	-	-	1	70.349	-	-	1	70.985	-	-
fino a 250.000	2	203.540	-	-	1	119.804	-	-	1	83.736	-	-
oltre 250.000	1	2.761.477	-	-	-	-	-	-	1	2.761.477	-	-
TOTALE	378	5.728.688	91	498.167	33	555.692	73	160.467	121	4.194.068	60	320.294

Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2011 per età

Classi di età in anni	LAZIO		ROMA		VITERBO		RIETI		LATINA		FROSINONE	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
3 – 5	13.136	11.954	10.588	9.660	683	659	266	243	1.011	867	588	525
6 – 10	13.244	12.442	10.679	9.984	685	697	283	271	987	909	610	581
11 – 13	7.298	6.736	5.796	5.400	395	405	167	151	585	492	355	288
14 – 19	13.135	11.070	10.207	8.743	764	670	337	260	1.159	841	668	556
Totale parziale in età scolare	46.183	42.202	37.270	33.787	2.527	2.431	1.053	925	3.742	3.109	2.221	1.950
Totale in età scolare	89.015		71.057		4.958		1.978		6.851		4.171	
Oltre 19	197.211	235.483	160.531	194.472	10.383	11.954	4.069	5.262	14.720	14.603	7.508	9.192
Totale parziale	244.024	277.685	197.801	228.259	12.910	14.385	5.122	6.187	18.462	17.712	9.729	11.142
Totale complessivo	521.709		426.060		27.295		11.309		36.174		20.871	

Dalle **previsioni della popolazione residente in Italia per il periodo 1.1.2011 – 1.1.2065** sono stati tratti i dati della tabella seguente, relativa al Lazio, contenente le stime costruite dall'ISTAT in base alle recenti tendenze demografiche, per le età dai 3 ai 19 anni per il primo anno coincidente con l'anno scolastico di riferimento del piano e l'ultimo anno del quinquennio che inizia con l'anno scolastico di riferimento del piano (fonte ISTAT).

Previsioni della popolazione, 2011 - 2065, dati al 1° gennaio Anno: 2013 - Scenario: Centrale - Regione: Lazio	
Classi di età in anni	Totale Residenti
3 – 5	223.093
6 – 10	271.709
11 – 13	157.673
14 – 19	266.228
Totale complessivo	918.703

Previsioni della popolazione, 2011 - 2065, dati al 1° gennaio Anno: 2018 - Scenario: Centrale - Regione: Lazio	
Classi di età in anni	Totale Residenti
3 – 5	218.631
6 – 10	284.125
11 – 13	170.813
14 – 19	272.833
Totale complessivo	946.402

7.4 – Istituzioni scolastiche autonome oggetto di razionalizzazione con il dimensionamento 2013/2014

ISTITUTI CON MENO DI 600 ALUNNI

PROVINCIA DI FROSINONE

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
FRIC80200R	I.C. SANT'APOLLINARE
FRIC80300L	I.C. ESPERIA
FRIC81200B	I.C. AMASENO
FRIC822002	I.C. CASTROCIELO
FRIC81500V	I.C. PICO
FRIC84100B	I.C. SGURGOLA
FRIC813007	I.C. GIULIANO DI ROMA
FRIC82000A	I.O.MN. ALVITO
FRIC819006	I.C. CASALVIERI
FRIC82400N	I.C. AUSONIA
FRIC826009	I.C. SAN GIORGIO A LIRI

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
FRPC05000L	I.C. TURRIZIANI – FROSINONE
FRTDII0002	I.T.C.G. BARONI O – SORA
FRTF03000L	LT.IS. REGGIO - ISOLA DEL LIRI
FRTF06000C	LT.IS. DON MOROSINI – FERENTINO

PROVINCIA DI LATINA

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
LTIC825005	I.O.MN. CASTELFORTE
LTIC81900T	I.C. MONTE SAN BIAGIO

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
LTPC06000V	L.C. GOBETTI – FONDI
LTPC07000D	L.C. POLLIONE – FORMIA
LTDD080003	I.T.C. LIBERO DE LIBERO – FONDI

PROVINCIA DI RIETI**I CICLO**

COD. MECC.	ISTITUTO
RIIC80500C	I.C. MONTOPOLI IN SABINA
RIIC80900Q	I.C. CASPERIA
RIIC814007	I.C. FORANO
RIIC815003	I.C. POGGIO NATIVO

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
RIIS002005	I.I.S. BONFANTE - POGGIO MIRTETO
RIIS00400R	I.I.S. CIANCARELLI – RIETI

PROVINCIA DI ROMA**I CICLO**

COD.MECC.	ISTITUTO
RMIC80200G	I.C. AMENDOLA-GUTTUSO – ROMA
RMIC80300B	I.C. P. ROMUALDO FORMATO – ROMA
RMIC88800B	I.C. POLI
RMIC89400P	I.C. TOLFA
RMIC89500E	I.C. ALLUMIERE
RMIC8AR00D	I.C. ARTENA

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
RMIS048005	I.I.S. PACIOLO – BRACCIANO
RMIS08600X	I.I.S. VIA DELLA STELLA – ALBANO LAZIALE
RMPC29000G	L.C. CICERONE - FRASCATI
RMTD17000C	I.T.C.G. LUZZATTI - PALESTRINA 548
RMTD41000B	I.T.C. BACHELET - ROMA
RMTHOI000N	I.T. NAUTICO COLONNA - ROMA
RMPC21000P	L.C. PLAUTO - ROMA

PROVINCIA DI VITERBO**II CICLO**

COD. MECC.	ISTITUTO
VTISOII00L	I.I.S. ACQUAPENDENTE

ISTITUTI CON MENO DI 400 ALUNNI
(situati in comuni montani ed isole)

PROVINCIA DI FROSINONE

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO	ALTITUD.
FRIC806004	I.C. SERRONE	m. 738 s.l.m.
FRIC81800A	I.C. S. DONATO VAL DI COMINO	m. 721 s.l.m.

PROVINCIA DI LATINA

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO	ALTITUD.
LTIC826001	I. OMN. PONZA	--

PROVINCIA DI RIETI

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO	ALTITUD.
RIIC806008	I.C. LEONESSA	m. 969 s.l.m.
RIIC807004	I.C. PETRELLA SALTO	m. 786 s.l.m.
RIIC81000X	I.C. TORRICELLA IN SABINA	m. 604 s.l.m.
RIIC81100Q	I.OMN. AMATRICE	m. 955 s.l.m.
RIIC81300B	I.C. ROCCA SINIBALDA	plessi in Comuni situati oltre i 600 metri

PROVINCIA DI ROMA

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO	ALTITUD.
RMIC8BE008	I.C. GIOVANNI PAOLO II – AFFILE	m. 684 s.l.m.

7.5 - Istituzioni scolastiche autonome oggetto di monitoraggio per interventi di razionalizzazione con il dimensionamento 2014/2015

ISTITUTI CON MENO DI 600 ALUNNI

PROVINCIA DI FROSINONE

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
FRPM020001	I.M. F.LLI MACCARI – FROSINONE

PROVINCIA DI LATINA

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
LTIS00900B	I.I.S. BABOTO – LATINA

PROVINCIA DI RIETI

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
RIIC80800X	I.C. TORRI IN SABINA
RIIC81700P	I.C. POGGIO MOIANO

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
RIIS001009	I.I.S. A. MORO - FARA IN SABINA

PROVINCIA DI ROMA

I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
RMIC805003	I.C. E. MORANTE - ROMA
RMIC8AA00A	I.C. GULLUNI – COLONNA
RMIC8AD00T	I.C. GARIBALDI – GENAZZANO
RMIC8BK005	I.C. VIA TIBURTINA ANTICA – ROMA

II CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO
RMIS0100E	I.I.S. CARTESIO-LUXEMBURG – ROMA
RMIS02300R	I.I.S. VIA SARANDI' – ROMA
RMIS02800X	I.I.S. CARTESIO - OLEVANO ROMANO
RMIS04100A	I.I.S. VOLTA CECCHERELLI – ROMA
RMIS047009	I.I.S. VIA NOVELLI – VELLETRI
RMPC41000C	L.C. CHRIS CAPPELL COLLEGE – ANZIO
RMRC06000N	I.P.S.C.T. EINAUDI - ROMA
RMTD17000C	I.T.C.G. LUZZATTI - PALESTRINA 548
RMTF25000A	I.T.I.S. EINSTEIN - ROMA

ISTITUTI CON MENO DI 400 ALUNNI
(situati in comuni montani ed isole)

Gli istituti indicati, poiché con riferimento alla ricognizioneUSR a.s. 2011-2012 mostrano uno scostamento inferiore al 10% rispetto alla soglia di 400 alunni, formano soltanto oggetto di monitoraggio: pertanto in occasione del piano di dimensionamento a.s. 2013/2014 si verificherà il trend dello scostamento per le opportune determinazioni da assumersi l'a.s. successivo.

PROVINCIA DI ROMA
I CICLO

COD. MECC.	ISTITUTO	ALTITUD.
RMIC8AN002	I.C. SAN VITO ROMANO	m. 655 s.l.m.

Copia

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- **DPR 18 giugno 1998, n. 233** - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'Art.21 Legge n.59 del 16.07.97
- **DPR 20 marzo 2009, n. 81** - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
- **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87** - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88** - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89** - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- **Legge 15 luglio 2011, n. 111** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
- **Legge 12 novembre 2011, n. 183** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)